

Azione per la repressione della concorrenza - risarcimento del danno -
Contraffazione di segni distintivi - Risarcimento del danno -
Presunzione di colpa sui fatti materiali - Prova dell'assenza
dell'elemento soggettivo - A carico dell'autore - Contenuto.

In tema di risarcimento dei danni cagionati dalla contraffazione di
segni distintivi, l'accertamento di concreti fatti materiali di
concorrenza sleale di cui all'art. 2598, n. 1), c.c., comporta la
presunzione di colpa prevista dall'art. 2600, comma 3, c.c., che
onera, pertanto, l'autore degli stessi della dimostrazione
dell'assenza dell'elemento soggettivo da valutarsi secondo il canone
civilistico 'oggettivato', riferito a un modello standard di
comportamento, enucleato dal criterio della diligenza ex art. 1176
c.c. e parametrato sul c.d. agente modello.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23739 del 03/08/2023 (Rv.
668695 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2598, Cod_Civ_art_2600,
Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_1176